

24359

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
24359
Sentenza
N. 1189/06
N. 1881/06
Espertori



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SECONDA

2006

In composizione monocratica in persona del giudice dr. [redacted] ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.36140 del R.G.A.C.C. dell'anno 2004, trattenuta in decisione nell'udienza del 15.6.2006 e vertente

TRA

[redacted]

presso lo studio dell'avv.to [redacted] che li rappresenta e difende per procura notarile.

- ATTORI -

E

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore eletto dom.to in Roma, via Tempio di Giove n.21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale rappresentato e difeso dall'avv.to [redacted] in virtù di procura generale.

- CONVENUTI -

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.6.2006 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata gli attori in epigrafe, residenti nello stabile sito in Roma alla via Crescenzo n.20, hanno premesso che nel locale sito al piano seminterrato dello stesso palazzo la società "Follia" aveva esercitato per circa un decennio l'attività di discoteca piano bar essendo stata a ciò autorizzata sulla base di licenze rilasciate dal Comune di Roma.

Hanno al riguardo sostenuto che tale attività, pur subordinata a precise prescrizioni, aveva costantemente determinato all'interno degli appartamenti in cui gli esponenti dimoravano immissioni sonore superiori ai limiti di accettabilità.

Hanno quindi lamentato che, pur a fronte delle reiterate violazioni e nonostante l'obbligo di effettuare controlli circa l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni - e ciò precipuamente al fine di verificare l'effettiva rispondenza tra quanto dichiarato nella valutazione d'impatto acustico ambientale e le concrete condizioni in cui era stata esercitata l'attività - l'Ente territoriale si sarebbe determinato solo in data 5.12.2000 a revocare il nulla osta d'impatto acustico ed i titoli autorizzatori originariamente concessi.

Tale colpevole ritardo avrebbe cagionato, a causa di prolungate esposizioni a fonti sonore fortemente disturbanti, danni patrimoniali ed alla salute degli esponenti ed avrebbe leso il proprio diritto a vivere in un ambiente salubre.

Gli stessi, in particolare, stante la totale assenza di tutela, sarebbero stati costretti ad assumere in proprio ed a loro cura e spese molteplici iniziative finalizzate a denunciare costantemente all'Amministrazione le violazioni delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ed a documentare il costante superamento dei limiti di accettabilità previsti dalla legge anche a mezzo di onerosi rilievi tecnici. Avrebbero inoltre subito danni alla salute a causa della prolungata esposizione ad una fonte sonora.

Hanno pertanto chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in via equitativa, nonché al rimborso delle spese sostenute al fine di provvedere alla tutela dei propri diritti.

Si è costituito il Comune di Roma deducendo di aver ottemperato ai propri obblighi di vigilanza, controllo e repressione dell'inquinamento acustico. A sostegno di tale tesi ha rappresentato di aver proceduto alla revoca ed al rilascio di una serie di autorizzazioni sulla scorta delle risultanze dell'attività di vigilanza.

Nel contestare inoltre i danni lamentati sia sotto il profilo dell'*an* che sotto quello del *quantum* ha concluso per il rigetto delle domande proposte.

Prodotti documenti la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.

Motivi della decisione

E' da ricordare che la domanda può essere esaminata nel merito è ciò in considerazione della possibilità di ottenere il risarcimento anche in presenza di un accertato pregiudizio ad interessi legittimi pretensivi derivante da un'azione amministrativa non conforme ai principi di legalità.

A tale riguardo la Suprema Corte (SSU N.500/99) ha stabilito che, ai fini della responsabilità aquiliana, non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto. La tutela risarcitoria, infatti, è assicurata in relazione

all'ingiustizia del danno ravvisabile con riferimento a qualunque lesione di un interesse giuridicamente rilevante.

Avuto, comunque riguardo al "petitum sostanziale" è da rilevare che gli attori hanno formulato censure riguardanti le modalità con le quali è stata in concreto gestita dall'Amministrazione Comunale l'attività di disciplina ed esercizio di una attività assenti, modalità che, alla luce delle pretese formulate nel giudizio, avrebbero leso diritti soggettivi.

Tale prospettazione impone di chiarire che le azioni a tutela del diritto soggettivo alla salute, che, nel caso concreto sono state finalizzate ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in relazione alla sua lamentata violazione, consentono, qualora si siano verificate lesioni dipendenti da atti o fatti illeciti, di adottare le opportune statuizioni riparatorie considerando, altresì, che il diritto alla salute, essendo primario ed assoluto, non è degradabile in conseguenza di attività materiali o esecutive di provvedimenti della P.A., anche se di natura autoritativa o discrezionale. Ne consegue che, nel caso di conflitto tra altre situazioni protette ed il bene-salute dell'individuo, il giudizio di bilanciamento non opera (a prescindere dalla natura privata o pubblica degli interessi contrapposti), non potendo in alcun caso il diritto alla salute assumere carattere recessivo nei confronti degli interessi confliggenti.

Occorre quindi valutare se il Comune abbia ommesso di adottare atti dovuti a fronte di attività rumorose e disturbanti nonché se lo stesso si sia reso responsabile di ritardi nell'adozione di tali atti tenendo presente che la domanda di risarcimento del danno deve essere valutata sotto il profilo dell'art.2043 c.c. che presuppone un criterio di imputazione della responsabilità correlato ad una complessa valutazione, estesa all'accertamento della colpa, dell'azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto.

L'imputazione del danno ingiusto, in sostanza (v. per tutte Cass. 3726/2000 e 500/1999), non può avvenire sulla base del mero dato oggettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, ma il giudice ordinario dovrà svolgere una più penetrante indagine, non limitata al solo accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa valutata in relazione alla normativa ad esso applicabile, bensì estesa anche alla valutazione della colpa della P.A. che sarà configurabile nel caso in cui l'azione amministrativa (lesiva dell'interesse del danneggiato) sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che il giudice ordinario può valutare in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità.

È noto, quindi, che le autorizzazioni c.d. "di polizia" previste dal T.U.L.P.S. (regio Decreto 18 giugno 1931, n.773), ora di competenza delle autorità comunali (sulla base del

disposto di cui all'art. 19 del dPR n.616/1977), obbligano il loro titolare alla stretta osservanza delle prescrizioni imposte dall'atto abilitativo pena la sua sospensione e, nei casi più gravi, la sua revoca (cfr. artt 9 e 10 TULPS).

Nel caso concreto risulta che in favore del gestore del locale con accesso sia da via Ovidio che da via Crescenzo e sito al piano interrato dello stabile ove dimoravano gli attori (la circostanza è acclarata dalla innumerevoli segnalazioni a firma degli stessi nonché dai rapporti informativi redatti dalle forze dell'ordine intervenute nel corso degli anni e dai quali risulta che gli istanti erano stati effettivamente reperiti in tale palazzo) era stata rilasciata in data 1 aprile 1992 un'autorizzazione "per esecuzioni musicali" con specifiche prescrizioni. Il soggetto autorizzato, infatti, avrebbe dovuto: 1) rispettare i limiti sonori di cui all'ordinanza sindacale n.151 del 21.1.1988; 2) ammettere nel locale non più di 150 persone contemporaneamente; 3) non protrarre i trattenimenti oltre le ore 3,00 provvedendo, dopo le 23,00, a ridurre il suono in sordina; 4) curare che fosse evitato di disturbare in altro modo il riposo e le occupazioni dei vicini.

Ciò premesso il giudicante non può che prendere atto dell'impressionante serie di violazioni consumate dal soggetto abilitato a fronte delle quali il Comune, nell'espletamento delle proprie attività di controllo e prevenzione, aveva contrapposto un apparato amministrativo e di controllo talmente inadeguati da non poter esimere lo scrivente da un esame dettagliato che va ad abbracciare un periodo di circa 8 anni.

E', quindi, da rilevare che già dal 25 maggio 1992 il locale ubicato al piano seminterrato dello stabile di via Ovidio, pur abilitato all'accoglienza contemporanea di 150 persone, era risultato sprovvisto del nulla osta dei Vigili del Fuoco (v. rapporto dei Vigili Urbani n.21557/92). In data 22 ottobre 1992, poi, gli stessi Vigili Urbani avevano segnalato la presenza presso il locale, ancora sprovvisto del nulla osta dei VVFF, di ben 500 persone ed avevano, altresì segnalato che il marciapiede antistante il locale era stato recintato con catene e paletti infissi al suolo che impedivano un'eventuale evacuazione in caso di pericolo. A fronte di una tale situazione il Comune, pur reso edotto della situazione (avendo anche ricevuto il primo dettagliato esposto a firma degli abitanti di zona), era rimasto totalmente inerte e ciò nonostante un successivo accertamento effettuato dai vigili in data 30 gennaio 1993 avesse palesato la stessa situazione questa volta con la presenza nel locale di 400 persone.

E', pertanto, evidente che già a quella data vi erano tutti i presupposti per porre in essere l'atto dovuto finalizzato alla chiusura immediata del locale. Era, infatti, palese che il gestore aveva reiteratamente violato nel modo più grave le prescrizioni dell'autorizzazione ponendo peraltro in pericolo la sicurezza degli avventori e disturbando la quiete pubblica



come è anche facilmente intuibile dallo spropositato numero di avventori che avrebbero dovuto necessariamente accalcarsi anche all'esterno del locale abilitato ad accogliere un numero quattro o cinque volte inferiore alla capienza reale.

Tale situazione era stata nuovamente accertata in data 11 marzo 1993 dai Carabinieri i quali avevano constatato che la musica era percepibile anche all'esterno della discoteca.

Nel frattempo l'ufficio CAIMR della VII Ripartizione del Comune aveva accertato in diverse occasioni (24.4.1993, 12.11.1994 e 25.3.1995) che nello stabile degli attori era stato superato il livello notturno di rumorosità consentita in ambiente abitativo. Ciò nonostante il locale, pur in assenza degli effettivi requisiti di legge (il certificato di prevenzione incendi sembrerebbe acquisito, come da comunicazione dei vigili del fuoco del 22.4.1999, solo in data 25 settembre 1996), aveva continuato senza impedimenti a disturbare la quiete pubblica per oltre tre anni.

Sono, infatti, intervenuti ulteriori esposti ed accertamenti che avevano portato il Comune a disporre in data 5.4.1995 la sospensione "immediata" dell'impianto di riproduzione sonora. Anche in questo caso, tuttavia, l'assoluta intempestività ed inadeguatezza dell'intervento è palese. E', infatti, a tal fine sufficiente evidenziare che il provvedimento - oltre ad essere stato adottata in base a segnalazioni risalenti al 27.4.1993 (due anni prima della determinazione dirigenziale di sospensione) e del 14.11.1994 - risulta di fatto inosservato come emerge dagli accertamenti effettuati dai Vigili in data 16.6.1995.

Lo stesso provvedimento, poi, era stato superato da una successiva disposizione dirigenziale del 9 agosto 1995 con la quale era stata disposta la sospensione delle attività di esecuzioni musicali e di trattenimenti danzanti. Tale provvedimento, adottato in pieno periodo estivo (in cui il flusso di avventori è notoriamente limitato o addirittura inesistente trattandosi di locale interno), era stato revocato già nel mese di settembre e ciò sulla base delle valutazioni dell'ufficio CAIMR della VII Ripartizione del Comune, che, pur avendo accertato in diverse occasioni il superamento della rumorosità consentita, aveva autorizzato, in assenza di un'oggettiva risultanza strumentale, la riattivazione dell'impianto sonoro alla risibile condizione che non fosse superato un determinato livello sonoro e ciò avendo tenuto conto della installazione di "idonee" apparecchiature tecniche di limitazione automatica della potenza acustica come tali facilmente regolabili ad arbitrio del detentore o utilizzatore.

L'inadempienza agli obblighi contenuti nell'autorizzazione si susseguono anche con la violazione dei limiti di orario consentito. Valga al riguardo richiamare: 1) il verbale dei Vigili Urbani del 6.1.1996; 2) il verbale del 6.5.1996 in cui viene anche precisato che la musica era udibile in strada ad una distanza di ben 50 mt ; 3) la "diffida" contenuta nella determinazione dirigenziale del 4.9.1996 in cui sono richiamati rapporti dell'8.2.1996 e del

26.4.1996 che avevano segnalato la protrazione dell'orario di chiusura e l'ingresso di un numero di persone superiore a quello autorizzato; 4) il verbale del 18 gennaio 1997 dal quale risulta che i Vigili avevano udito, sia all'interno dell'appartamento dei Guerrisi che lungo le scale del palazzo, musica che aveva causato disturbo alla quiete pubblica; 5) il verbale del 26.2.1997 in cui era stato anche precisato che la musica era udibile in strada ad una distanza di circa 50 mt con notevole disturbo alla quiete pubblica nonché all'interno dell'appartamento dei Guerrisi ubicato al terzo piano dello stabile; 6) verbale del 21.3.1997 dal quale risulta l'ingresso di un numero di persone superiore a quello autorizzato (250 invece di 150); 7) determinazione dirigenziale del 17.4.1997 che aveva disposto la sospensione per due giorni dell'effettuazione di trattenimenti danzanti ed esecuzioni musicali (l'atto emesso in data 17 aprile 1997 è stato notificato solo a ridosso del ponte del 25 aprile festa della Liberazione).

Nello stesso periodo, poi, nonostante fossero intervenute le segnalazioni appena elencate nonché trasmessi alle autorità preposte un numero impressionante di esposti con i quali gli esasperati abitanti della zona avevano chiesto al Comune di intervenire, l'Ente, invece di revocare i titoli abilitativi, aveva proceduto puntualmente (in data 3.12.1997) a rilasciare l'ennesima autorizzazione con le solite prescrizioni regolarmente disattese.

In data 6.2.1998, infatti, erano stati uditi dai Vigili rumori disturbanti nella camera da letto dell'appartamento di Guerrisi Elisabetta ubicato al secondo piano dello stabile nonché sulla tromba delle scale. In seguito la situazione aveva assunto contorni talmente critici da porre in pericolo l'ordine pubblico e tanto da richiedere in data 28.3.1998 l'intervento della Questura al fine di disperdere un assembramento che si era creato tra i residenti della zona (alcuni di essi si erano anche legati ad una croce collocata su balcone del primo piano dello stabile di via Ovidio).

Era, quindi, seguita in data 3 aprile 1998 una ordinanza sindacale di sospensione "della sola attività di musica riprodotta nel locale" disposta sulla base delle rilevazioni fonometriche effettuate dalla ASL RM E che avevano consentito di rilevare un valore differenziale di rumore in ambienti abitativi di 8 dBA, superiore pertanto di ben 5 dBA rispetto al valore differenziale di rumore consentito (3 dBA). Tale provvedimento, tuttavia, era stato, a sua volta, sospeso per la durata di venti giorni con un successivo provvedimento adottato in data 7 aprile 1998.

Anche tale passaggio deve essere approfondito. Risulta infatti che in data 6 aprile 1998 il titolare del locale aveva chiesto la revoca dell'ordinanza di sospensione adottata in data 3.4.1998 allegando una perizia di parte in cui viene riportato che la società addetta alla manutenzione degli impianti di amplificazione sonora installati nel locale *ha provveduto,*

tramite i propri tecnici, all'adeguamento dei livelli di pressione sonora...". Il giorno immediatamente seguente con ordinanza sindacale n.18737 del 7.4.1998 era stata disposta la sospensione dell'ordinanza adottata in data 3.4.1998. Tale determinazione - notificata lo stesso giorno della sua emissione - era stata adottata sulla base di una mera perizia presentata del gestore del locale la quale - come emerge dalla contestuale nota dell'Assessorato alle Politiche per la Promozione della Salute in data 7 aprile 1998 - era stata, a sua volta, "consacrata" da una proposta della competente ASL RM E che nulla risulta aver rilevato a sostegno dell'esistenza di una situazione di obiettivo miglioramento della situazione nociva derivante dalla fonte che aveva recato disturbo da ormai sei anni. E', infatti, a tal fine sufficiente richiamare il tenore della nota dell'Assessorato nella parte in cui evidenzia che la proposta della ASL "... si fonda sulla perizia di parte presentata dai titolari del Follia e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale che testimonia dell'intervento di adeguamento degli impianti acustici del locale...".

Tale incauta determinazione - i cui effetti sospensivi avrebbero dovuto durare fino al 27 aprile 1998 (20 giorni dalla notifica dell'atto perfezionatosi proprio nello stesso giorno in cui era stata emessa l'ordinanza) si era palesata, come era assolutamente prevedibile, del tutto inidonea allo scopo in quanto, come emerge dai rilievi fonometri effettuati in data 24.4.1998, era stata riscontrata per l'ennesima volta un superamento del livello differenziale di rumore di + 4,5 dBA.

Alla luce di tali circostanze - ed a fronte dell'assoluta ed incontestabile gravità dei fatti desumibile quantomeno dalla reiterazione delle violazioni in totale spregio delle regole imposte - la revoca dell'autorizzazione era, anche questa volta, qualificabile come atto dovuto. Ciò nonostante nulla avviene.

Scaduto, quindi, il termine di sospensione (in data 27 aprile 1998) e non risultando intervenuti provvedimenti di revoca era tornata automaticamente in vigore l'ordinanza sindacale adottata in data 3 aprile 1998 che aveva sospeso l'attività musicale (in sede di sospensione era stato previsto che, allo scadere del termine concesso, avrebbe ripreso vigore, se non revocato espressamente, l'ordinanza sindacale di sospensione dell'attività adottata il 3.4.1998). Tale ostacolo, tuttavia, era stato facilmente superato dal gestore. Risulta, infatti, che in data 17.5.1998 una pattuglia di polizia aveva segnalato che la via d'Ovidio era inaccessibile alla circolazione dei veicoli per la quantità di gente che stazionava davanti alla discoteca.

Anche tale accertamento non aveva sortito alcun effetto. Risulta, anzi, che in data 16 ottobre 1998, alla luce dei rilievi fonometrici effettuati dalla USL RM E, i cui valori erano risultati nella norma, era stata disposta la revoca dell'ordinanza di sospensione del 3.4.1998. Anche l'adozione di tale provvedimento era stata quantomeno affrettata e ciò avuto riguardo

alle costanti violazioni pregresse che avrebbero imposto più stringenti garanzie tecniche. Tre giorni dopo, infatti, era stata emessa una ulteriore determinazione dirigenziale di "diffida" per essersi il gestore del locale reso responsabile, a pochi giorni dalla revoca della sospensione, della ennesima violazione delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione protrahendo l'orario di esercizio oltre il limite consentito. Ed ancora: 1) nelle date del 6.11.1998 e del 7.11.1998 pattuglie della Polizia avevano confermato che presso le abitazioni dei Guerrisi e della Marucci si udivano distintamente non solo la musica ma anche i rumori provenienti dalla discoteca; 2) in data 6.12.1998 una pattuglia di polizia aveva percepito alle ore 4,10, e quindi, oltre l'orario di chiusura, la musica all'interno dell'appartamento dei Guerrisi constatando altresì che alle ore 4.30 erano presenti nel locale ancora 40 avventori.

A fronte di tali ormai "sfacciate" violazioni il Comune, non solo non aveva provveduto a revocare l'autorizzazione già concessa, ma, nove giorni dopo la constatazione dell'ultima violazione, aveva puntualmente concesso l'autorizzazione annuale (la n.726 del 15.12.1998) con le solite prescrizioni più volte disattese.

Era poi seguita in data 19.12.1998 l'ennesima rilevazione fonometrica da parte della ASL RM A che aveva consentito di rilevare all'altezza del primo piano del palazzo degli attori un superamento del livello differenziale del rumore pari a ben + 5 dBA.

A questo punto i vari uffici comunali investiti della questione, che aveva ormai superato qualsiasi livello di indolenza, avevano dato luogo ad una fitta corrispondenza nel tentativo di liberarsi della "patate bollente" che deve essere riassunta nei punti più salienti.

Il X Dipartimento, con nota del 4 febbraio 1999 (redatta a distanza di ben 45 giorni dal rilevamento), aveva chiesto ad altri Dipartimenti ed alla stessa ASL di "voler fornire notizie riguardo ai provvedimenti adottati a carico del titolare dell'attività...". Il V Dipartimento aveva, quindi, risposto (con note del 5 e 18 febbraio) sostenendo che nessun provvedimento sindacale in materia sanitaria avrebbe potuto essere adottato in assenza di una formale proposta della ASL e che il potere di revoca dell'autorizzazione avrebbe dovuto fare capo allo stesso ufficio che aveva rilasciato l'atto. Il Dipartimento X, poi, aveva a sua volta risposto con nota del 2.3.1999 (erano ormai trascorsi quasi tre mesi dalla ultima rilevazione della ASL) che, per eliminare il disturbo accertato dalla ASL, avrebbe dovuto agire il Dipartimento V procedendo alla sospensione dell'attività disturbante per motivi sanitari, oppure, in alternativa, il Dipartimento IV che avrebbe dovuto provvedere alla revoca dell'autorizzazione.

In tale contesto era anche intervenuta la sospensione del certificato di Prevenzione incendi - il cui possesso era ovviamente indispensabile per la continuazione dell'attività -

avendo il gestore del locale effettuato nel frattempo lavori abusivi che avevano interessato il vano d'uscita del locale compromettendo in tal modo la sicurezza dei luoghi.

Ciò nonostante gli uffici comunali avevano formalizzato la loro assoluta inerzia auspicando" (v. nota del V Dipartimento del 4 maggio 1999) una riunione al fine di valutare "eventuali" provvedimenti da adottare "rispetto all'inquinamento acustico causato da schiamazzi provocati all'esterno dagli avventori della discoteca". Il XVII Dipartimento aveva addirittura confermato (v. nota del 24 maggio 1999) che il rispetto delle norme antincendio erano da ritenersi elemento necessario per il rilascio dell'autorizzazione di intrattenimento e svago (ovviamente di competenza di altro ufficio e, precisamente, del IV dipartimento) ma non per l'autorizzazione all'esercizio di somministrazione di cibi e bevande (*id est*: solo chi danza, a differenza di chi consuma nello stesso locale, deve essere protetto).

Nel frattempo, pur non risultando che fosse intervenuta una formale revoca della sospensione del certificato di Prevenzione incendi disposto dai Vigili del Fuoco, gli uffici comunali avevano ritenuto di poter superare il problema avendo gli uffici del Prefetto (v. nota 21.6.1999 del Dipartimento IV) "verificato il superamento delle motivazioni che hanno fatto scaturire la sospensione del certificato di prevenzione incendi".

Il locale pertanto, per tutto l'anno 1999 aveva proseguito indisturbato a produrre rumori molesti come si desume: 1) dai rapporti dei vigili urbani redatti nelle date del 1,8,9,14 e 28 ottobre 1999; 2) dalla relazione del personale della ASL RM E che (v. rapporto 1448/ISP/C) recatosi in data 24.11.1999 presso lo stabile in via Cassiodoro 19, aveva avvertito improvvise immissioni sonore provenienti addirittura dai muri perimetrali del palazzo confinante che è quello interessato dai fatti di causa; 3) in data 16.1.2000 i vigili urbani, recatisi presso l'abitazione della Guerrisi, sito al secondo piano dello stabile, avevano riferito di aver udito "distintamente il suono di una musica martellante.." che era poi cessato alle ore 4.00. Gli operanti avevano anche riferito che il deflusso degli avventori era proseguito fino alle ore 5.00.

Finalmente in data 28 gennaio 2000 il Dipartimento X, sulla base dei rilievi fonometrici effettuati in data 21.12.1999, aveva proceduto alla revoca del nulla osta di impatto acustico alla quale era seguita la revoca delle autorizzazioni per effettuare trattenimenti danzanti ed esecuzioni musicali disposta con provvedimento del Dipartimento IV adottato in data 3.2.2000.

Le legittime aspettative degli attori erano state, tuttavia, prontamente vanificate dalla Commissione Inquinamento Acustico la quale, riunitasi in data 15 febbraio 2000, aveva deciso, alle ore 17.25, di rilasciare un nuovo nulla osta di impatto acustico accontentandosi della solita relazione tecnica del titolare della discoteca dalla quale era risultato che il

limitatore dell'impianto acustico (come tale facilmente esposto a manomissioni) era stato regolato ad 35 dB. Nel contempo – e senza che ciò costituisse un presupposto per il rilascio – la stessa commissione, all'atto della determinazione assunta, si era limitata ad inoltrare una richiesta alla ASL al fine di una verifica circa *"l'effettivo utilizzo dell'impianto cioè le condizioni di potenza al massimo consentito dall'impianto in assenza totale di pubblico e con la massima presenza di pubblico consentito dalla capienza del locale"*. Era seguito nella stessa serata del 15 febbraio 2000 il rilascio del nulla osta di impatto acustico che reca il n.1975. Il giorno immediatamente successivo, infine, il dirigente del IV Dipartimento, anche questa volta con inusuale tempestività, aveva provveduto al rilascio dell'autorizzazione per trattenimenti danzanti (la n.76 del 16.2.2000) e l'autorizzazione per le esecuzioni musicali (la n.77 del 16.2.2000).

All'ennesima violazione delle regole di imparzialità e di buona amministrazione era seguita, con altrettanta puntualità, la denuncia di reato per la violazione di cui all'art.659 cp avendo i Vigili urbani accertato nella notte tra il 18 ed il 19 febbraio 2000 che le emissioni sonore provenienti dal locale erano chiaramente udibili sia dalla strada che dagli appartamenti della Marcucci e dei Guerrisi. Tale situazione era stata confermata anche all'esito del sopralluogo effettuato dai vigili nella notte tra il 13 ed il 14 .4:2000.

Sollecitati dagli ormai innumerevoli esposti presentati dagli attori erano finalmente arrivati in Comune i rilievi fonometrici effettuati il 22.10.2000 dai tecnici dell'ARPA Lazio e della ASL RM E che confermano l'ennesimo superamento del limite differenziale in maniera talmente elevati (+ 14.5 dBA rispetto al limite di + 3dBA presso l'abitazione della Marcucci e + 7 dBA presso l'abitazione dei Guerrisi) da imporre l'emissione di una ordinanza sindacale (la n.58678 del 2.11.2000) che aveva disposto, per motivi di tutela della salute pubblica, l'immediata disattivazione dell'impianto di diffusione musicale.

Il 5 ed il 7 dicembre 2000 erano intervenuti i provvedimenti di revoca del nulla osta di impatto acustico e la revoca delle autorizzazioni alle attività danzanti ed alle esecuzioni musicali

I fatti come sopra descritti palesano in maniera evidente la violazione (quantomeno) colposa da parte degli organi comunali delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione. Gli stessi, infatti, a fronte dei reiterati esposti suffragati dai rilievi fonometrici effettuati a cure e spese delle stesse parti denuncianti e contenenti doglianze confermate quasi per intero dagli organi accertatori dello stesso Ente territoriale, avevano proceduto a rilasciare puntualmente in favore del gestore della discoteca e piano bar le autorizzazioni annuali accontentandosi, peraltro, di valutazioni d'impatto acustico ambientale che si erano in precedenza e per ciascun anno rivelate assolutamente inadeguate.



Gli stessi organi, poi, nonostante le continue segnalazione delle violazioni alle prescrizioni imposte in sede di rilascio degli atti abilitativi, avevano mancato nel procedere alle dovute sospensioni dell'attività rumorosa ed alla revoca delle licenze consentendo in tal modo al gestore del locale di disturbare per oltre 8 anni il riposo degli attori i quali, nonostante la inettitudine dell'apparato comunale, hanno resistito con tenacia ai soprusi subiti e senza perdersi d'animo.

Valga al riguardo ricordare che gli artt. 10 ed 11 del r.d.l. n. 1124 del 1968, sostanzialmente recepiti dagli artt. 66 e 67 del regolamento di polizia urbana, attribuiscono al Comune il potere di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla sospensione delle autorizzazioni di polizia nei casi di abuso o qualora vengano a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione. L'esercizio di tale potere, poi, qualora sia strumentale ad una forma di tutela della collettività, si configura quale atto dovuto.

Il Comune è pertanto tenuto a risarcire i danni subiti dagli attori.

Venendo ora alla liquidazione del danno è da ritenere non dimostrata la circostanza che gli attori abbiano riportato danni biologici a causa delle omissioni posti in essere dagli organi comunali, ciò per quanto di ragione.

E' al riguardo da ricordare che la sussistenza di fattori potenzialmente idonei a ledere la salute non è di per sè sufficiente ai fini del raggiungimento della prova di un effettivo danno alla salute (danno biologico), peraltro di natura permanente, stante il principio generale per cui l'esistenza di un danno risarcibile deve necessariamente coincidere con l'esistenza della lesione (del diritto) della salute, così come accade per la lesione di ogni altro diritto: in definitiva se non vi è la prova di una effettiva lesione della salute non vi è danno (biologico) risarcibile.

Sulla base di tali principi è da considerare che nessun degli attori ha dimostrato, attraverso idonea certificazione medica, di essere stato in cura per sintomatologie in qualche modo ricollegabili agli eventi lamentati. Gli stessi, infatti, si sono limitati a presentare perizie mediche (formate a ridosso o in epoca successiva all'instaurazione del giudizio) nelle quali vengono riportate generiche sintomatologie. Risulta altresì omessa la produzione di documentazione sanitaria relativa ad indagini clinico strumentali, a test psicodiagnostica oppure ad indagini terapeutico specialistiche comunque indispensabili ai fini di poter valutare una continuità fenomenica dei disturbi soggettivi lamentati i quali, peraltro, avrebbero dovuto nello specifico riguardare il periodo tra il 1° ottobre del 1992 e la fine del 2000.

Gli attori infine non hanno offerto alcun termine di confronto con ipotesi di conclamata ipoacusia.



E', tuttavia, indubbio che gli istanti, lesi nel proprio diritto all'ambiente salubre, avevano vissuto per circa otto anni una situazione di angoscia e frustrazione che, come anche confermato dagli innumerevoli episodi riportati nelle informative di polizia, aveva influito sulla loro vita quotidiana in maniera rilevante. E', peraltro, da considerare che la gestione della situazione da parte degli organi preposti ha visto finanche incrinare la certezza di una soluzione da parte degli esponenti ai quali per intere notti non era restato altro che attaccarsi al telefono sperando in un intervento dei Vigili o della Polizia.

Sono quindi da ricordare due sentenze della Suprema Corte, la n. 8828/03 e la 8827/03 le quali, nell'occuparsi del danno e della sua natura non patrimoniale, hanno sostenuto il principio di diritto, da ribadire in questa sede, secondo il quale nell'ambito dell'art. 2059 del codice civile, possono trovare collocazione e protezione tutte quelle situazioni soggettive relative a perdite non patrimoniali subite dalla persona umana per fatti illeciti determinanti un danno ingiusto e per la lesione di valori costituzionalmente protetti in quanto il rinvio ricettizio dell'art. 2059 del codice civile ai casi determinati dalla legge non concerne la sola ipotesi del danno morale soggettivo da reato, ma è un rinvio che, dopo l'entrata in vigore della costituzione e delle norme precettive sui diritti umani inviolabili, assicura la tutela anche alla lesione di tali diritti ovvero di situazioni soggettive personali correlate a valori costituzionalmente garantiti.

E', quindi, da rilevare che nel caso di specie sono stati sostanzialmente dedotti pregiudizi alla serenità familiare, alla vita di relazione, alla dignità personale, alla salute intesa come diritto all'ambiente salubre che, come tali, sono danni consequenziali non patrimoniali diretti di valori protetti dagli artt. 2 e 32 della Costituzione. Gli stessi, pertanto, devono essere risarciti in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. correlati all'art. 2059 c.c. e ciò pur non costituendo ne' danni biologici, ne' patrimoniali, ne' danni morali da reato.

A tale titolo, quindi ed avuto riguardo alla situazione che si è venuta a creare come già ampiamente descritta nonché all'elevato grado di colpa della convenuta Amministrazione stimasi equo liquidare in favore di ciascun attore l'importo complessivo di euro 30.000,00 liquidato all'attualità.

Deve essere altresì liquidato il danno patrimoniale rapportabile alle spese affrontate per le perizie resesi necessarie avendo le parti private dovuto più volte sostituirsi agli apparati pubblici al fine di documentare l'effettivo superamento dei limiti sonori e convincere l'Amministrazione ad intervenire. Tali spese, da ritenersi congrue avuto riguardo al numero delle rilevazioni effettuate e documentate come da allegata parcella (all. 57 alla memoria istruttoria) sono liquidate equitativamente ed all'attualità in euro 7.343,00.

Null'altro può essere liquidato a tale titolo tanto meno il dedotto danno da deprezzamento degli immobili di proprietà degli attori. Tale domanda, infatti, oltre ad essere assolutamente nuova essendo stata formulata solo in sede di memoria ex art.184 cpc, non è supportata da alcun elemento di valutazione né prima ancora dalla prova che gli odierni attori siano effettivamente proprietari degli immobili in questione.

Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna il Comune di Roma al pagamento in favore di Marcucci Floriana, di ~~Marcello Alessandro~~, di ~~Luca Vito~~, di ~~Luca Vito~~, di ~~Luca Vito~~, di ~~Luca Vito~~, di ~~Luca Vito~~, di ~~Luca Vito~~, di ~~Luca Vito~~ della somma di euro 30.000,00 ciascuno oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna il Comune di Roma al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di euro 7.343,00, oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna l'Ente convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 410,00 per spese, euro 3.100,00 per competenze ed euro 9.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come legge.


Così deciso in Roma il 20.11.2006

IL GIUDICE

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa 

Depositato in Cancelleria
Roma, 24 NOV 2006



Il Funzionario Di Cancelleria
Dott.ssa 

24 NOV. 2006